

Direzione Centrale Ambiente  
Servizio Promozione e Tutela della Salute  
e degli Animali

### ORDINANZA SINDACALE

Prot.n.3 Del 18. 11. 2013

**Oggetto:** "Prevenzione della fecalizzazione sul territorio metropolitano"

#### **Premesso**

- che con Ordinanza Sindacale n. 456 del 7/05/2012 è stato sancito il divieto di imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine, nonché sono state individuate e quantizzate le relative sanzioni amministrative;
- che, ciò nonostante, purtroppo il fenomeno dell'imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni di cani di proprietà ha assunto nella Città di Napoli proporzioni non più tollerabili per garantire un decoro urbano adeguato ad assicurare una normale vivibilità da parte dei cittadini, in quanto marciapiedi, giardini pubblici, piazze ed altri luoghi aperti al pubblico continuano a risultare estremamente degradati per la presenza di feci non rimosse correttamente dai proprietari dei cani;

#### **Considerato**

- che la presenza di tali deiezioni costituisce un potenziale pericolo per la salute pubblica, in quanto le stesse possono essere veicolo di agenti patogeni e parassitari anche pericolosi per l'uomo e gli altri animali;

#### **Ritenuto**

pertanto, necessario adottare ulteriori provvedimenti in merito, al fine di garantire l'igiene pubblica nonché la tutela della salute pubblica, sensibilizzando i cittadini ad una maggiore attenzione ai problemi igienico-sanitari derivanti dall'imbrattamento del suolo pubblico, nonché perseguendo i cittadini non rispettosi della vigente normativa attraverso la creazione di una banca dati del DNA canino nell'ambito della Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina, rendendo possibile la comparazione tra il DNA, estratto dal campione di escremento rinvenuto

in strada ed il DNA presente nella predetta Banca Dati per poter identificare il proprietario resosi omissivo della rimozione delle deiezioni delle proprio cane;

**Considerato** che con deliberazione n.983 del 20/12/2012 la Giunta Comunale ha autorizzato il progetto pilota denominato “Prevenzione della fecalizzazione sul territorio metropolitano”, che prevede specifici interventi su tutto il territorio cittadino;

**Rilevato** che - sulla base di apposita indagine espletata dall'ASL NA 1 e dall'Università agli Studi di Napoli “Federico II” - è stata elaborata una mappa di valutazione del grado di imbrattamento delle aree dell'intera città;

**Ritenuto** che per il buon esito del progetto è necessario avviare lo stesso – in questa fase iniziale e sperimentale - per singoli quartieri, al fine di consentire alle unità impegnate una corretta ed adeguata applicazione dei previsti interventi;

**Visto** che il quartiere Vomero- Arenella risulta dalla mappa soprarichiamata una delle zone ad alta concentrazione di cani di proprietà e, quindi, ad elevato fenomeno di imbrattamento delle strade;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra, di avviare inizialmente il progetto “Prevenzione della fecalizzazione” nel quartiere Vomero-Arenella, con l'intento di avviarlo successivamente, in altri quartieri che saranno individuati con apposita ordinanza sindacale,  
;

**Visto** il TULS Regio Decreto n.1265 del 27/07/1934;

**Visto** il DPR 8/02/1954 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

**Vista** la L. n.281 del 14/08/1991;

**Visto** l'art.50 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

**Vista** l'Ordinanza del Sindaco di Napoli n. 456 del 7/05/2012;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6/08/2008 in materia di obbligo di identificazione dei cani tramite microchip, reiterata con Ordinanza Ministeriale del 14/02/2013;

## **ORDINA**

1 – Tutti i proprietari dei cani residenti o dimoranti nel quartiere VOMERO – ARENELLA sono obbligati a sottoporre il proprio cane al prelievo ematico per l'esame del DNA; tale prelievo, gratuito, dovrà essere effettuato esclusivamente presso l'Ospedale Veterinario dell'ASL NA 1 Centro, sito alla Via M.Rocco di Torre Padula, fermo restando l'obbligo dell'identificazione con microchip previsto dalla vigente normativa.

2 – Chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al prelievo ematico per l'esame del DNA è punito con una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94.

3 – E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, se più favorevole, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

4 - Il prelievo, la rifusione e le analisi degli escrementi abbandonati ed ogni altra spesa accessoria saranno a carico del proprietario del cane - identificato attraverso la comparazione del DNA presente nella Banca Dati appositamente istituita - e quantizzati dal tariffario stabilito di intesa con il Centro di Riferimento per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) con sede presso l'ASL NA 1 Centro.

5 – La Polizia Municipale, gli Organi di Polizia competenti ed i tecnici di igiene delle ASL, nonché gli accertatori dell'ASIA provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente Ordinanza.

### **DISPONE**

La presente Ordinanza per adempimento e più ampia diffusione è inviata:

- alla Polizia Municipale
- agli Organi di Polizia
- all'ASIA Napoli spa
- all'ASL Napoli 1 Centro – Servizi Veterinari
- al Presidente ed al Direttore della V^ Municipalità Vomero - Arenella

**IL SINDACO**  
**On.Luigi De Magistris**

**ORDINANZA SINDACALE**


Progressivo Annuale n. 1705 del 25 NOV. 2013

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**

**Segreteria della Giunta Comunale**

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,  
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,  
ha avuto inizio il 25 NOV. 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

  
\_\_\_\_\_